

Bruxelles, 28 settembre 2026
(OR. en)

13725/26

DRS 39
ECOFIN 1227
EF 253

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Commissione europea
Data:	25 settembre 2026
Destinatario:	Segretariato generale del Consiglio
n. doc. Comm.:	D(2026) 117980
Oggetto:	REGOLAMENTO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica il regolamento (UE) 2023/1803 per quanto riguarda il Principio contabile internazionale n. 28

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento D(2026) 117980.

All.: D(2026) 117980



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, XXX
[...] (2026) XXX draft

D117980/01

REGOLAMENTO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del XXX

**che modifica il regolamento (UE) 2023/1803 per quanto riguarda il Principio contabile
internazionale n. 28**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

REGOLAMENTO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del **XXX**

che modifica il regolamento (UE) 2023/1803 per quanto riguarda il Principio contabile internazionale n. 28

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali¹, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, considerando quanto segue:

- (1) Con il regolamento (UE) 2023/1803² la Commissione ha adottato taluni principi contabili internazionali e talune interpretazioni vigenti all'8 settembre 2022.
- (2) Il 26 giugno 2026 l'International Accounting Standards Board ha pubblicato modifiche al Principio contabile internazionale n. 28 *Partecipazioni in società collegate e joint venture* ("IAS 28"), chiarendo l'ambito di applicazione dell'opzione del fair value (valore equo) per la valutazione delle partecipazioni in società collegate e joint venture. Le modifiche mirano a ridurre la diversità di prassi derivante dalle diverse interpretazioni dell'ambito di applicazione dell'opzione del fair value (valore equo) ai sensi dello IAS 28 e dall'interazione con le disposizioni dell'International Financial Reporting Standard 18 *Presentazione e informativa di bilancio* ("IFRS 18") in relazione alla classificazione dei ricavi e dei costi nel prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio, come stabilito nel regolamento (UE) 2023/1803, modificato dal regolamento (UE) 2026/338³.
- (3) Nell'ambito dell'attuazione dell'IFRS 18, come stabilito nel regolamento (UE) 2023/1803, modificato dal regolamento (UE) 2026/338, alle imprese è offerta l'opportunità, in fase di transizione, di prendere in considerazione la scelta dell'opzione del fair value (valore equo) ai sensi dello IAS 28. Esse dovrebbero pertanto applicare le modifiche allo IAS 28 a partire dalla data di inizio del primo esercizio finanziario in cui applicano l'IFRS 18.
- (4) Dopo aver consultato lo European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG), la Commissione ha concluso che le modifiche allo IAS 28 soddisfano le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002 per l'adozione dei principi contabili internazionali da parte della Commissione.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2023/1803.

¹ GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1606/oj>.

² Regolamento (UE) 2023/1803 della Commissione, del 13 settembre 2023, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 237 del 26.9.2023, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1803/oj>).

³ Regolamento (UE) 2026/338 della Commissione, del 13 febbraio 2026, che modifica il regolamento (UE) 2023/1803 per quanto riguarda l'International Financial Reporting Standard 18 (GU L, 2026/338, 16.2.2026, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2026/338/oj>).

- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La sezione riguardante il Principio contabile internazionale IAS 28 *Partecipazioni in società collegate e joint venture* di cui all'allegato del regolamento (UE) 2023/1803 è modificata come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Le imprese applicano le modifiche di cui all'articolo 1 al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1° gennaio 2027 o successivamente.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN